

ASSEMBLEA REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE

Bari, li 24-11-72

deputato
24-11-72

Le trasmetto, in allegato, per i provvedimenti conseguenziali, la proposta di legge regionale a mia firma "Norme sul referendum abrogativo di leggi e altri atti della Regione".

Cordiali saluti

(dott. Raffaele Augelli)

R. Augelli

CONSIGLIO REGIONALE
A R R I V O
2 4 NOV. 1972
Cat. Classe Fasc.
Prot. N. <u>3565</u>

^^^^^^

On.le Beniamino FINOCCHIARO

Presidente Consiglio Regionale Pugliese

= S E D E =

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
di iniziativa del Dott. Raffaele AUGELLI

NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI ED ALTRI
ATTI DELLA REGIONE.

Cap. I - Referendum popolare per l'abrogazione di leggi regionali.

Sezione I

Richiesta di referendum

Art. 1 -

Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali ovvero singole disposizioni in esse contenute. Non è ammesso referendum popolare per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto regionale, di leggi tributarie e di bilancio.

Non è ammesso inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Il referendum abrogativo è richiesto da almeno cinquantamila cittadini, iscritti nelle liste elettorali per il Consiglio regionale, ovvero da due Consigli provinciali, ovvero da dieci Consigli comunali.

Art. 2 -

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, riportando la seguente formula: " volete che sia abrogata ", seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.

Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole disposizioni di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli, ed eventualmente anche del comma o dei commi, sui quali il referendum è richiesto.

Ogni richiesta di referendum abrogativo non può riguardare più di due leggi nè singole disposizioni contenute in più di due leggi.

In calce alla formula prevista dai commi precedenti, i moduli devono contenere l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi articoli 4, 5, 8, 12, 15 e 17.

La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 3 -

La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente.

Accanto alla firma devono essere indicato per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell'Amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 4 -

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'articolo ~~2.~~ 2. Un funzionario dell'Ufficio di presidenza, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della richiesta, della sua data e del deposito dei documenti.

Nello stesso verbale è altresì indicato, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte.

Art. 5 -

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autenticazione ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata la legittimità della richiesta ai sensi del successivo art. 8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della richiesta devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. La domanda deve essere presentata insieme alla richiesta.

Art. 6 -

La richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o

comunali a norma dell'art. 1 , terzo comma, deve contenere la indicazione precisa della legge o delle singole disposizioni di cui si propone l'abrogazione.

Le delibere consiliari che approvano la richiesta sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di presidenza da parte dell'ultima Amministrazione provinciale o dell'ultimo Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 1 , terzo comma.

La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della delibera del primo Consiglio comunale o provinciale che ha approvato la proposta.

Il primo Consiglio che ha approvato la proposta è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi art. 8, 12, 15 e 17.

Art. 7 -

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delibera all'unanimità sull'ammissibilità della richiesta stessa con riferimento all'osservanza di quanto disposto dall'art. 1 , secondo comma, della presente legge. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, delibera anche sulla legittimità della richiesta.

Qualora manchi l'unanimità, delibera il Consiglio regionale nelle prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 8 -

La richiesta, qualora sia ritenuta ammissibile, è trasmessa imme

diatamente dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale al Presidente della Corte d'Appello di Bari. Entro i due giorni successivi a tale trasmissione, il Presidente designa una sezione della Corte che assume le funzioni di "Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali della Puglia".

Appena costituito, l'Ufficio centrale procede all'esame della richiesta presentata, con riferimento all'osservanza delle norme contenute negli art. 2, 3, 4 e 6 della presente legge.

Le operazioni di verifica e di computo delle firme devono essere completate dall'Ufficio centrale entro i venti giorni successivi al suo insediamento. Di tutte le operazioni è redatto verbale.

Alle operazioni dell'Ufficio centrale possono assistere, su loro richiesta, i promotori del referendum o loro rappresentanti.

Qualora risulti raggiunto il numero di firme richieste dall'art. 1 della presente legge, l'Ufficio centrale dà atto con ordinanza della legittimità della richiesta presentata. L'ordinanza è immediatamente comunicata all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta Regionale.

Qualora il numero minimo di firme non risulti raggiunto, l'Ufficio centrale dà atto di tale mancato raggiungimento con ordinanza che è affissa nell'albo della Corte d'appello e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Non può essere ripresentata una richiesta di referendum abrogativo sulla medesima legge o disposizione di legge, se non sia decorso almeno un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui al precedente comma.

Art. 9 -

Entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al 4° comma dell'art. precedente, Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, indice con decreto il referendum. La data di effettuazione del referendum dev'essere fissata in una domenica compresa tra il trentesimo ed il quarantunesimo giorno successivo alla data del decreto.

I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte all'anno rispettivamente nei periodi dal 1 marzo al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto nel comma precedente.

Il Presidente della Giunta regionale può ritardare da dieci fino a quaranta giorni l'emanazione del decreto che indice il referendum, qualora una diversa richiesta di referendum sia già stata presentata e dichiarata ammissibile ai sensi del precedente art. 7. In tal caso, e semprechè sia stata nel frattempo accertata la legittimità della seconda richiesta, il Presidente della Giunta regionale indice con un unico decreto i due referendum, fissando per entrambi la medesima data di effettuazione, con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Sezione II

Svolgimento del referendum

Art. 10 -

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1967, n. 223. La ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge del testo unico delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Art. 11 -

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale degli elettori stessi, a decorrere dal venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Art. 12 -

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale, composto di un presidente, di tre scrutatori e di un segretario, secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ogni

no dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum; per l'Ufficio centrale, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

- Art. 13 -

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'art. 2 , letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Nel caso previsto dal precedente comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentuzione delle richieste di referendum.

Art. 14 -

Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Art. 15 -

Presso il Tribunale la cui circoscrizione Comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del Tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

Sualla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici di sezione e ai documenti annessi, e uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

- Art. 16 -

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d'Appello, all'accertamento del numero complessivo degli elttori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario di Governo.

L'Ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

- Art. 17 -

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli Uffici provinciali o all'Ufficio centrale per il referendum; decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'art. precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 18 -

Il Presidente della Giunta Regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dall'art. 16, qualora risulti che la richiesta sottoposta a referendum è stata approvata, provvede con proprio decreto all'abrogazione della legge o della singola disposizione in essa contenuta.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui al comma precedente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19 -

Qualora i risultati del referendum siano contrari all'abrogazione, il Presidente della Giunta Regionale ordina la pubblicazione di esso sul Bollettino ufficiale della Regione.

In questo caso non potrà essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sulla medesima legge o disposizione di legge, prima che si siano svolte le elezioni per il Consiglio Regionale, e in ogni caso non prima di tre anni.

Art. 20 -

Se, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge su cui il referendum è richiesto, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara con ordinanza che le operazioni relative non hanno più corso.

Cap. III - Referendum consultivi

Art. 21

Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di determinati provvedimenti di sua spettanza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di leggi concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni Comunali.

Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della delibera consiliare o della proposta di legge, di cui ai commi precedenti, da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

La data di effettuazione è fissata a norma del precedente art. 9, secondo comma.

Art. 22

Al referendum consultivo partecipano gli elettori dei Comuni interessati, iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli art. 10, 11, 12, della presente legge.

Per le operazioni preelettorali e quelli inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D. P. R. 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque sullo spazio in cui essa è contenuta.

Art. 23

Il presidente della Corte d'appello di Bari, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di "Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo".

I verbali di scrutinio ed i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'Ufficio centrale per il referendum dagli Uffici di sezione dei Comuni interessati.

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, o comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiali dei calcoli, da esperti nominati dal Presidente della Corte d'Appello.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

- Art. 24 -

Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'Ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede al l'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quel li contrari alla proposta sottoposta a referendum.

L'Ufficio centrale conclude le operazioni con la pro clamazione dei risultati del referendum.

- Art. 25 -

Sulle proteste e sui reclami, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'Ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere al le operazioni previste dall'articolo precedente.

- Art. 26 -

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 23, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum consultivo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cap. III
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 -

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

- Art. 28 -

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum, o ~~le espressioni di voto~~ voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati dalla presente legge.

Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

- Art. 29 -

La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n.212.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio e ai promotori del referendum, quest'ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

- Art. 30 -

Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Bilancio della Regione le variazioni occorrenti in dipendenza della presente legge.

